



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Servizio 4 Ambiente e Beni Culturali

Ordinanza N. 253 del 01/06/2018

Prot. Gen. N. 48686 del 01/06/2018

IL SINDACO

Oggetto: Modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati - Periodo dal 15/06/2018 al 30/09/2018

Premesso che

- con l'avvento della stagione estiva, lo stazionare delle immondizie all'interno dei cassonetti ad elevate temperature produce cattivi odori dovuti alla decomposizione dei rifiuti organici con conseguenti disagi e possibili problematiche igienico-sanitarie per la popolazione;

Considerato che

- risulta necessario per questa Amministrazione stabilire le modalità orarie di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati all'interno dei cassonetti collocati su tutto il territorio comunale ed il comportamento da tenersi da parte dell'utenza al fine di garantire idonee condizioni igienico-sanitarie e situazioni decorose, per la salvaguardia della salute e della incolumità pubblica;
- il conferimento improprio dei rifiuti e/o il conferimento non conforme a puntuali prescrizioni può influire sulla salubrità, sul decoro e sulle condizioni igienico-sanitarie del territorio comunale nonché sull'efficienza, efficacia ed economicità del servizio di raccolta;

Rilevato che

- negli ultimi anni si è riscontrato un incremento dei conferimenti di rifiuti solidi urbani all'interno dei cassonetti e dei contenitori stradali da parte di cittadini residenti in Comuni limitrofi, nei quali i cassonetti sono stati rimossi a seguito del passaggio al sistema di raccolta c.d. "porta a porta"; tale circostanza costituisce un indebito aggravio in termini ambientali e economici per il Comune di Civitavecchia;

Ritenuto

- di dover disciplinare la modalità e l'orario di conferimento dei rifiuti solidi urbani indifferenziati anche al fine di programmare la frequenza delle operazioni di raccolta eseguite dall'attuale servizio e di vietare il conferimento dei rifiuti solidi urbani nei cassonetti stradali da parte di cittadini non residenti o domiciliati nel Comune di Civitavecchia;

Visti

- l'art. 6, comma 1, della Legge Regionale n. 27/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 192 e 255 del D. DLgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- gli artt. 18, Capo III e 40, Capo IV, del Regolamento di Polizia Urbana giusta delibera di G.M. n. 179/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 7-bis e art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. i.

ORDINA

sul territorio comunale, **con decorrenza dal 15 giugno 2018 e fino al 30 settembre 2018**, quanto segue:

- 1) **IL DIVIETO ASSOLUTO DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI, NEGLI APPOSITI CASSONETTI, DALLE ORE 06.00 DEL SABATO ALLE ORE 18.00 DELLA DOMENICA;**
- 2) **DI CONSENTIRE IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI, NEGLI APPOSITI CASSONETTI, DALLA DOMENICA AL VENERDÌ ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 06.00 DEL GIORNO SEGUENTE;**
- 3) **DI CONSENTIRE, SENZA LIMITAZIONI DI ORARIO, IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (CARTA, PLASTICA, VETRO) NEGLI APPOSITI CONTENITORI STRADALI, OVVERO: CASSONETTI BIANCHI PER LA CARTA E IL CARTONE, CASSONETTI GIALLI PER LA PLASTICA, CAMPANE VERDI PER IL VETRO;**
- 4) **IL DIVIETO ASSOLUTO, IN QUALSIASI ORARIO, DEL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, NEGLI APPOSITI CASSONETTI STRADALI, DA PARTE DI CITTADINI NON RESIDENTI O DOMICILIATI NEL COMUNE DI CIVITAVECCHIA;**
- 5) **IL DIVIETO ASSOLUTO DI ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATO DI RIFIUTI SUL SUOLO E NEL SOTTOSUOLO;** è altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee, nonché nelle caditoie stradali;

DISPONE

- che le violazioni alle disposizioni di cui ai **punti n. 1), 2) e 4)** del presente provvedimento saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell'art. 7 – bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; i trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, consistente nell'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00), da effettuarsi entro 60 (sessanta) gg. dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/81;
- che le violazioni alle disposizioni di cui al **punto n. 5)** del presente provvedimento saranno punite, ai sensi dell'art. 255 comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 (euro trecento/00) ad € 3.000,00 (euro tremila/00); Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio. Se la violazione è ascrivibile ai titolari di imprese, ai lavoratori autonomi ed ai responsabili di Enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee è punita con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 2.600 euro (duemilaseicento euro) a 26.000 euro (ventiseimila euro) se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro (duemilaseicento euro) a 26.000 euro (ventiseimila euro) se si tratta di rifiuti pericolosi;
- che il personale di vigilanza del Comando di Polizia Locale, nonché delle Forze dell'Ordine, è incaricato dell'osservanza e dell'esecuzione del presente provvedimento;
- che la presente provvedimento venga:
 - notificato alla Società C.S.P. Srl;
 - trasmesso alla Segreteria Generale, all'Ufficio Messi e all'Ufficio per la Comunicazione Istituzionale per la relativa affissione all'Albo Pretorio Comunale e per i provvedimenti di rispettiva competenza.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e s.m.i. contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Lazio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla suddetta data.

IL SINDACO

F.to Ing. Antonio COZZOLINO